

Legge regionale 17 luglio 1995 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

**Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano.**

**Art. 3**

*(Destinazione della sovvenzione)(1)*

1. La sovvenzione di cui all'articolo 2 può essere destinata a:

**a)** opere di urbanizzazione primaria ed interventi edilizi di recupero a cura del Comune compresi nel piano particolareggiato;

**b)** acquisizione di immobili compresi nel piano particolareggiato;

**c)** concessione di anticipazioni a privati per:

**1)** l'acquisto di alloggi messi in vendita dal Comune nell'ambito del piano particolareggiato, anche dopo l'eventuale recupero degli stessi effettuato a cura dell'amministrazione comunale;

**2)** il recupero degli alloggi nel piano particolareggiato;

**3)** il recupero di immobili situati nel piano particolareggiato destinati o da destinarsi ad uso non abitativo o l'acquisto di immobili con tale destinazione messi in vendita dal Comune;

**4)** il risanamento di parti comuni dei fabbricati;

**d)** prestazioni professionali connesse con l'elaborazione, l'approvazione e l'attuazione del piano particolareggiato e delle relative varianti, ivi compreso l'eventuale potenziamento dell'Ufficio tecnico comunale;

**e)** sistemazione provvisoria delle famiglie per il periodo di esecuzione dei lavori.

**e bis)** contributi una tantum dell'importo massimo di 10.000 euro a favore di soggetti privati per interventi di recupero di immobili.

(2)(3)

**2.** Agli effetti della presente legge, gli interventi di recupero considerati sono quelli previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere b), c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

**3.** Le anticipazioni concedibili ai privati sono commisurate in relazione ai massimali stabiliti dall'articolo 8, primo comma, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e devono essere garantite da iscrizione sull'immobile di ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione concessa.

**4.** Nel caso di alienazione degli immobili di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 3), il prezzo di ciascuno è dato dal prezzo di acquisizione dell'immobile, o dal valore dello stesso prima dell'intervento edilizio nel caso fosse già di proprietà comunale, e dal costo effettivo dei lavori eseguiti.

**5.** La restituzione al Comune delle anticipazioni concesse deve avvenire entro il termine massimo di 15 anni al tasso del 3 per cento, a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.

**6.** Con regolamento adottato dal Comune ed approvato con delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di individuazione e gli obblighi dei soggetti beneficiari, che devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata, di erogazione e di restituzione delle anticipazioni e di attuazione degli interventi finanziati.

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 53, comma 2, L. R. 13/1998

**2** Comma 1 interpretato da art. 8, comma 68, L. R. 4/2001

**3** Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 13, L. R. 9/2008